



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Renata Silva	Presidente
Dott. Tiziana Maccarrone	Consigliere
Dott. Gian Paolo Macagno	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 92/2020 R. G. promossa in grado d'appello da:

██████████ S.R.L., corrente in Roma (RM), Via ██████████ codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 14731771003, a mezzo di ██████████ S.p.A., codice fiscale ██████████ giusta procura speciale a rogito del Notaio Dr. ██████████ Notaio in Roma, n. rep. 9758– n. racc. 4581 del 11/06/2018 ed a sua volta della mandataria ██████████ S.r.l. (██████████ S.r.l.) corrente in San ██████████, Via ██████████ A – 6/B e partita Iva ██████████ e per quest'ultima il Direttore Generale ██████████ giusta procura a rogito del Notaio Dr. ██████████ del 06.07.2018 n. rep. 64697 racc. 32291, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al presente atto ed allo stesso unita a mezzo strumenti informatici, dall'avv. ██████████ codice fiscale ██████████ con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ██████████ Codice fiscale: ██████████ Corso ██████████ 60, 10126 Torino, e con indicazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125 comma 1 c.p.c. e 13, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002, dei numeri di fax ██████████ e degli indirizzi di posta elettronica certificata ██████████ e ██████████

-PARTE APPELLANTE-

CONTRO

██████████ codice fiscale ██████████ residente in Via ██████████ n. 4 – 10081 – Castellamonte e ██████████ residente in Via ██████████ n. 4 - 10081 – Castellamonte rappresentati e difesi dall'avv. ██████████ presso il cui sito in Torino alla Via ██████████ n. 7 elettivamente domiciliano.

-PARTI APPELLATE-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L'APPELLANTE ██████████ S.R.L.

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere il presente gravame e nell'integrale riforma della impugnata sentenza n. 643/2019 emessa dal Tribunale di Ivrea – nella persona del G.U.

- In via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per error in procedendo, stante la violazione del principio del contraddittorio;

- Nel merito.

- *nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo assorbente motivo di gravame, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui sostiene che l'onere della prova fosse a carico della parte opposta/odierna appellante e nella parte in cui sostiene che parte opposta/odierna appellante non abbia assolto al proprio onere probatorio;*

- *accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha accolto l'avverso disconoscimento e implicitamente rigettato, con omessa motivazione, le eccezioni sollevate dalla scrivente Difesa sulla non contestazione delle sottoscrizioni sui documenti prodotti dall'istituto di credito nel giudizio di primo grado, sui fatti non contestati e sul rapporto contrattuale;*

Per l'effetto

- *rigettare l'opposizione avversa, confermando il decreto ingiuntivo n. 1084/2018 oltre agli interessi e spese indicate in decreto ingiuntivo condannando gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di [REDACTED] S.R.L. della predetta somma ingiunta o di quella ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;*

- *in ogni caso, accertare e dichiarare che i sig.ri [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e [REDACTED] sono debitori nei confronti di [REDACTED] S.r.l. in forza del rapporto contrattuale di cui in narrativa dell'importo di € 50.000,00 oltre agli interessi e spese indicate in decreto ingiuntivo condannando gli opposenti al pagamento, in solido tra loro ed in favore di [REDACTED] S.r.l., della predetta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;*

- *condannare i sig.ri [REDACTED] alla restituzione delle somme pagate da parte appellante in ottemperanza alla sentenza di primo grado.*

- In via istruttoria, facendo seguito alla proposta istanza di verifica avanzata nel giudizio di primo grado, si ripropone la ridetta istanza di verifica lasciando alla determinazione dell'Ecc.ma Corte adita se provvedere alla medesima a mezzo raffronto con scritture di comparazione (quale il documento di identità e/o patente di guida degli appellati) ovvero, in difetto, a mezzo scrittura sotto dettatura con o senza ausilio di C.T.U.

Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio."

PER GLI APPELLATI [REDACTED] E [REDACTED]

"Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) avverso la sentenza n. 643/2019 - r.g. 3791/2018 resa dal Tribunale di Ivrea in data 09.07.2019 e depositata in data 10.07.2019. Rigettare l'istanza di verifica avanzata con l'atto di appello.

-In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, I.V.A., C.P.A., spese imponibili e spese esenti, con richiesta di distrazione a favore dello scrivente Legale."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. il [REDACTED] [REDACTED] SPA, a mezzo della sua mandataria [REDACTED] premettendo di essere creditore nei confronti di [REDACTED] della somma di € 371.117,56 per il mancato rimborso delle rate relative al contratto di finanziamento n. 387/60186 stipulato in 11.05.2010, chiedeva al Tribunale di Ivrea di ingiungere il pagamento della somma minor somma di € 50.000,00 “oltre interessi contrattuali e di mora convenzionalmente previsti dal 05/10/2017 sino all’effettivo soddisfo”.

In data 14.07.2018 il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 1084/2018 per il pagamento della somma richiesta.

2. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] proponevano opposizione, contestando le pretese creditorie poste alla base del procedimento monitorio. Gli opposenti, in particolare, deducevano di non aver intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la controparte, disconoscendo “formalmente ed integralmente la paternità della sottoscrizione apposta sui documenti prodotti unitamente al ricorso monitorio” e “la sottoscrizione in ogni singola pagina”.

3. Si costituiva ex art. 111 c.p.c. [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. (nel prosieguo “[REDACTED]” quale cessionaria del credito, contestando la fondatezza dell’avversa opposizione e chiedendone il rigetto.

In particolare, oltre a richiamare la ritualità del ricorso monitorio e del relativo provvedimento di accoglimento emesso sulla scorta del contratto di finanziamento e sul relativo estratto conto ex art. 50 T.U.B., sosteneva che il disconoscimento delle firme apposte sul contratto oggetto di causa proposto da controparte non avesse pregio giuridico-processuale, atteso che gli stessi avevano disconosciuto direttamente la sottoscrizione prodotta in copia fotostatica.

Nel merito, [REDACTED] rilevava come gli opposenti non avessero svolto alcuna contestazione con riguardo al merito del credito, con la conseguenza che il credito oggetto di ingiunzione non risultava contestato.

4. Con ordinanza del 18.02.2019 il Tribunale di Ivrea respingeva l’istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

In difetto di formulazione di istanze istruttorie nonché della richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale e trattenuta in decisione all’udienza indicata in epigrafe con i termini di cui all’art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

5. Con sentenza n. 643/2019 pubblicata in data 10/07/2019 – non notificata – il Tribunale di Ivrea accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.

Osservava il primo giudice:

- che, nel caso di specie, parte opposta aveva fondato la pretesa creditoria introdotta in via monitoria in forza del contratto di finanziamento n. 387/60186 stipulato in 11.05.2010 (prodotto sub doc. 2 con il ricorso monitorio);

- che gli opposenti con l'atto introduttivo del giudizio avevano allegato di non aver intrattenuto alcun rapporto contrattuale con il ██████████ SPA, negando di aver sottoscritto alcun contratto di finanziamento con tale istituto di credito e disconoscendo le firme apposte nella scrittura prodotta con il ricorso monitorio;
- che il disconoscimento era stato effettuato dagli opposenti in modo tempestivo, atteso che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine che l'ingiunto deve rispettare, a pena di decadenza, per effettuare il disconoscimento delle scritture private prodotte contro di lui in sede monitoria, deve essere individuato nell'atto stesso di opposizione quale "prima risposta successiva alla produzione" – avvenuta con il ricorso introduttivo del procedimento monitorio – di cui all'art. 215 c.p.c.;
- che, in particolare, non era revocabile in dubbio che nel caso di specie gli opposenti non si fossero limitati a contestare la conformità della copia prodotta del contratto all'originale, bensì avessero negato fermamente di aver sottoscritto il relativo negozio, di talché parte opposta, al fine di poter utilizzare il documento, avrebbe dovuto formulare tempestivamente istanza di verifica ex art. 216 c.p.c.;
- che deponendo in tal senso l'inequivoco contenuto dell'atto di citazione in opposizione, laddove i coniugi ██████████ affermano testualmente: *"contestano fermamente di aver mai intrattenuto ogni e qualsivoglia tipo di rapporto che la parte convenuta in opposizione vorrebbe in essere"*, aggiungendo per quel che maggiormente rileva *"contestano fermamente la pretesa azionata dalla convenuta in opposizione in quanto gli esponenti intendono disconoscere formalmente ed integralmente come di fatto disconoscono la paternità della sottoscrizione apposta sui documenti prodotti unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo disconoscendone la sottoscrizione in ogni singola...."*.
- che ciò posto, in difetto di istanza di verifica ex art. 216 c.p.c. proposta dalla parte opposta, il documento contrattuale non era utilizzabile ai fini del giudizio e non poteva supportare l'azione spiegata.

6. Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello ██████████ s.r.l., formulando quattro motivi di impugnazione e proponendo istanza di verifica delle sottoscrizioni in primo grado disconosciute.

Per l'udienza di prima comparizione del 19.5.2020, celebrata nelle forme della trattazione scritta e rinviata per consentire la rinnovazione della notifica dell'atto di appello, l'appellante depositava nel PCT perizia grafologica eseguita dal proprio consulente.

Si costituiva quindi parte appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, contestando le istanze istruttorie avversarie ed eccependo l'inammissibilità della nuova produzione, in quanto vietata dall'art. 345 c.p.c.

Per l'udienza delli 9.3.2021, tenutasi con trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni definitive e la Corte assumeva la causa a decisione, assegnando i termini per gli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di appello si eccepisce in via preliminare la nullità della sentenza lamentando la mancata concessione, da parte del giudice di primo grado, dei termini per l'esperimento del procedimento di mediazione, con conseguente violazione del principio del

contraddittorio.

Osserva parte appellante che il giudice di prime cure, con l'ordinanza del 21/02/2019, con cui aveva sciolto la riserva assunta negando la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto assegnare contestualmente, il consueto termine di 15 giorni previsto dall'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/10 così come novellato dal d.l. n. 69/13, al fine di consentire alle parti di esperire il procedimento di mediazione.

Di conseguenza [REDACTED] eccepisce la "nullità dell'intero giudizio, ex art 156, Il comma, c.p.c. e della sentenza ex art. 159, I comma c.p.c."

1.1. Inoltre, deduce, sarebbe spettato all'opponente l'onere di esperire il procedimento in parola, e di conseguenza il mancato esperimento della mediazione da parte dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] avrebbe reso improcedibile il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

1.2. Il motivo non è fondato.

Come affermato dalla S.C. (cfr. Cass. civ. S.U. sent. n. 19596 /2020) a risoluzione della preesistente incertezza interpretativa e con consapevole *revirement* rispetto al precedente orientamento (cfr. Cass. civ. sent. n. 24629/2015), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, *"una volta che sono state decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta; con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo"*.

L'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve pertanto ritenersi posto a carico del creditore opposto, in primo luogo per ragioni di ordine testuale.

L'art. 4 comma 2 del d.lgs. n 28 del 2010 dispone che *"l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa"*, e dunque ne consegue che sia l'attore – formale o sostanziale come nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a dover proporre l'istanza di mediazione; l'art. 5, comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010 stabilisce inoltre che *"chi intende esercitare in giudizio un'azione deve promuovere la mediazione"*, e anche tale assunto non può che riferirsi alla posizione dell'attore sostanziale" nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di specie [REDACTED] infine, l'art. 5, comma 6 , del d.lgs. n. 28/2010 prevede che *"dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale"*; apparirebbe irragionevole che l'effetto di interruzione della prescrizione fosse conseguenza dell'iniziativa assunta dalla parte contraria a farla valere (il debitore opponente) e non dal creditore.

Sotto un profilo sistematico, la soluzione predicata dalla Sezioni Unite della S.C. appare inoltre di maggiore coerenza se si pone mente alle conseguenze della mancata instaurazione della mediazione. Qualora si dovesse prospettare l'esistenza di un onere dell'opponente, la conseguenza della sua inerzia comporterebbe l'improcedibilità della opposizione, con irrevocabilità del decreto ingiuntivo mentre, contrariamente ritenendo e considerando l'onere a carico del creditore opposto, la sua inerzia determinerà l'improcedibilità del giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo, ma non gli impedirà di riproporre la domanda:

l'effetto con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – in linea con quello che si produce nel giudizio ordinario – è quindi di natura esclusivamente processuale, impregiudicato il diritto sostanziale azionabile.

Infine, la tesi in precedenza seguita dalla giurisprudenza di legittimità si poneva verosimilmente in contrasto con l'orientamento della Corte costituzionale (cfr. Corte cost. sent. n. 98/2014) che ha più volte dichiarato l'illegittimità, per violazione dell'art. 24 Cost., di disposizioni che comminino la sanzione della decadenza dall'azione giudiziaria in conseguenza del mancato previo esperimento di rimedi di carattere amministrativo, quando a ciò consegua la perdita del diritto di agire in giudizio.

Nel caso di specie, in aggiunta, la decadenza non è stata comunque oggetto di tempestiva eccezione, né di rilievo officioso entro la prima udienza come previsto dall'art. 1 bis del d.lgs. 28/2010.

2. Con il secondo motivo di appello [REDACTED] deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che l'onere della prova fosse a carico della parte opposta/odierna appellante e che parte opposta/odierna appellante non avrebbe assolto al proprio onere probatorio.

Con il terzo motivo di appello lamenta altresì l'erroneità della sentenza impugnata per non avere accolto l'eccezione di genericità del disconoscimento operato dagli opposenti con riguardo alle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, prodotto dal [REDACTED] a sostegno del ricorso monitorio.

I motivi, da esaminare unitamente e secondo un ordine logico inverso rispetto alla loro formulazione, non sono fondati e devono essere respinti.

2.1. In primo luogo – e con riferimento al terzo motivo di appello – come già ampiamente rilevato dal giudice di prime cure, gli opposenti non si sono limitati a contestare la conformità della copia prodotta del contratto all'originale, ma hanno bensì negato espressamente di aver sottoscritto la scrittura originale, come è agevolmente ricavabile dal contenuto dell'atto di citazione in opposizione, laddove i coniugi [REDACTED] affermano testualmente:

"in questa sede si contesta formalmente la pretesa creditoria azionata dalla convenuta in opposizione in quanto gli esponenti intendono disconoscere formalmente ed integralmente come di fatto disconoscano la paternità della sottoscrizione apposta sui documenti prodotti unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo disconoscendone la sottoscrizione in ogni singola pagina (doc. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) nella quale compare l'apposizione di firme (...) tali firma non appartengono né al sig. [REDACTED] e né alla sig.ra [REDACTED] circostanza che può essere agevolmente appurata procedendo con l'immediato confronto dei documenti di identità degli stessi, che si producono (...). Ritenuto del tutto apocrifa ogni sottoscrizione apposta nel documento prodotto dalla controparte, nella quale vorrebbe essere letta la firma dei Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] (...)".

Contrariamente a quanto affermato nel motivo di appello in esame, si rileva come gli attuali appellati abbiano pertanto efficacemente disconosciuto – tempestivamente e in modo non equivoco, nel rispetto dei presupposti indicati dall'art. 214 c.p.c. - le sottoscrizioni loro attribuite apposte sul contratto di finanziamento su cui si fonda la pretesa creditoria azionata nei loro confronti in via monitoria.

Il disconoscimento non risulta infatti in alcun modo generico, né riconducibile ad una mera formula di stile o qualificabile come mero disconoscimento della conformità della copia del contratto di finanziamento prodotta all'originale ex art. 2719 c.c. (rilevandosi peraltro come l'originale della scrittura non sia stato comunque prodotto).

2.2. Sempre contrariamente a quanto asserito da parte appellante, gli opposenti hanno sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado contestato la sussistenza del rapporto obbligatorio avversariamente dedotto, e pertanto non è ravvisabile una ipotesi di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (fattispecie i cui effetti peraltro sono da ritenersi pacificamente limitati all'esonero della prova di fatti determinati e non di rapporti giuridici, come si vorrebbe nella specie).

2.3. Ne consegue che non si sono prodotti gli effetti di cui all'art. 215 c.p.c. e che il creditore convenuto nel giudizio di opposizione, al fine di poter utilizzare il documento su cui fonda la propria pretesa, avrebbe dovuto formulare tempestivamente istanza di verifica ex art. 216 c.p.c., istanza che non è invece stata formulata, essendosi il convenuto nel giudizio di opposizione limitato a "riservarsi" di proporla (cfr. conclusioni precisate nell'atto di costituzione in giudizio di primo grado di [REDACTED] ne consegue che, come correttamente rilevato dal primo giudice, la parte non poteva – in applicazione del precetto di cui all'art. 216 primo comma c.p.c. - valersi della scrittura disconosciuta.

2.4. Tanto rilevato – e con riguardo a quanto dedotto con il secondo motivo di appello – correttamente ha disposto il Tribunale di Ivrea in ordine al riparto dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c., ritenendo: a) che l'onere gravasse sul creditore convenuto nel giudizio di opposizione (quale attore sostanziale) e che b) nella fattispecie - non essendo utilizzabile la scrittura contrattuale disconosciuta, – non fosse stato assolto dall'attuale appellante, non potendosi ritenere *aliunde* provata la sua pretesa, in assenza del contratto da stipularsi in forma scritta a pena di nullità ex art. 117 primo comma TUB.

3. Non può, infine, ritenersi in alcun modo ammissibile, per l'evidente tardività (ai sensi non solo dell'art. 216 c.p.c., ma anche dell'art. 345 c.p.c.), l'istanza di verifica proposta con l'atto di appello: l'istanza, per di più, risulta fondata in gran parte su documentazione (nella specie la relazione grafologica di parte) prodotta non solo in violazione del divieto di *nova* di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c., ma comunque successivamente all'introduzione del giudizio di appello (da ritenersi termine ultimo per la produzione di documenti che dovessero sfuggire, anche se non è questo il caso, alle preclusioni istruttorie).

4. In conclusione, l'appello deve essere respinto in quanto infondato.

In ragione della soccombenza, consegue la condanna dell'appellante, ex art. 91 c.p.c., al rimborso delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate con riferimento ai valori medi del relativo scaglione previsto dal DM 55/2014 (da € 26.001 ad € 52.000) e limitatamente alle fasi effettivamente svoltesi; vanno confermate per le medesime ragioni le statuizioni di primo grado in punto spese, oggetto di critica con il quarto motivo di appello, anch'esso da respingersi perché infondato.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 92/2020 R.G., la Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

RESPINGE l'appello proposto da [REDACTED] S.R.L. avverso la sentenza n. 634/2019 del Tribunale di Ivrea, pubblicata il 10.07.2019.;

CONDANNA parte appellante al rimborso, in favore di [REDACTED] e [REDACTED] delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.615,00 di cui € 1.960,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per la fase introduttiva, € 3.305,00 per la fase decisionale, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;

DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater* del D.P.R. 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Torino, 16/07/2021.

Il Consigliere estensore
Dott. Gian Paolo Macagno

Il Presidente
Dott. Renata Silva